

**Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 —
BPB/Commissione**

(Causa T-53/03) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato del cartongesso — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Infrazione unica e continuata — Recidiva — Ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Comunicazione sulla cooperazione»)

(2008/C 209/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BPB plc (Slough, Regno Unito) (rappresentanti: T. Sharpe, QC, e A. Noury, solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, agente, assistito da J. Flynn, QC, e da C. Kilroy, barrister)

Oggetto

Domanda diretta all'annullamento parziale della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) (GU 2005, L 166, pag. 8), o, in subordine, all'annullamento o alla riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente

Dispositivo

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta alla BPB plc dall'art. 3 della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] nei confronti di BPB PLC, Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, Société Lafarge SA e Gyproc Benelux NV (caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) è stabilito in EUR 118,8 milioni.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione è condannata a sopportare un decimo delle proprie spese, nonché un decimo delle spese sostenute dalla BPB.
- 4) La BPB supporterà nove decimi delle proprie spese, nonché nove decimi delle spese sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 101 del 26.4.2003.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 —
Lafarge/Commissione**

(Causa T-54/03) ⁽¹⁾

*(«Concorrenza — Intese — Mercato dei pannelli di gesso — Decisione che accerta una violazione dell'art. 81 CE — Impu-
tazione — Effetto dissuasivo — Recidiva — Ammenda —
Orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende»)*

(2008/C 209/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lafarge SA (Parigi, Francia) (rappresentanti: inizialmente avv.ti H. Lesguillons, J.-C. Bermond, N. Jalabert-Doury, A. Winckler, F. Brunet e I. Simic, in seguito avv.ti N. Jalabert-Doury, A. Winckler e F. Brunet)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre e C. Ingen-Housz, in seguito F. Castillo de la Torre e F. Arbault, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: S. Marquardt e E. Karlsson, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 27 novembre 2002, 2005/471/CE, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 81 CE nei confronti della BPB plc, della Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke KG, della Société Lafarge SA e della Gyproc Benelux NV (Caso COMP/E-1/37.152 — Pannelli di gesso), (GU 2005, L 166, pag. 8) o, in subordine, domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda inflitta alla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lafarge SA è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.
- 3) Il Consiglio supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 101 del 26.4.2003.